



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere, <i>relatore</i>
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla verifica del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Barletta (BAT) relativamente all'annualità 2018.

udito il relatore dott. Carlo Picuno nella camera di consiglio del 18.11.2021, convocata con ordinanza n. 64/2021, svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto per il perdurare dell'emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020 e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020.

Premesso e considerato in

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre

2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che *“ Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”*

Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2019/SEZAUT/INPR, allo scopo di fornire univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali relativamente all'esercizio 2018.

Lo schema di relazione approvato è stato strutturato in un questionario a risposta sintetica organizzato in otto sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuna tipologia di controllo. La prima sezione in particolare, relativa al sistema dei controlli interni, mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; le successive sezioni sono volte a identificare e verificare gli orientamenti adottati, le eventuali problematiche nonché il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in ordine alle diverse tipologie di controllo:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile
- controllo di gestione
- controllo strategico
- controllo sugli equilibri finanziari
- controllo sugli organismi partecipati
- controllo sulla qualità dei servizi.

La sezione nr. 8 del referto-questionario prevede infine la possibilità per l'ente di meglio chiarire le informazioni rese nonché di inserire informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.

Il questionario si pone i seguenti obiettivi:

- attuare la ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo;
- intercettare eventuali problematiche inerenti agli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale e osservare l'adozione delle misure conseguenziali (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- delineare il contesto organizzativo con approfondimento sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado di raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
- determinare il grado di attuazione delle verifiche sulla realizzazione dei programmi e delle metodologie adottate per orientare le decisioni dei vertici politici (controllo strategico);
- verificare il rispetto della normativa in ordine al corretto svolgimento dei controlli finanziari (controllo sugli equilibri finanziari);
- rilevare il funzionamento del sistema dei controlli sugli organismi partecipati, approfondendo gli orientamenti adottati;
- accertare l'appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli standard di qualità programmati in relazione alle prestazioni erogate dall'ente (controllo sulla qualità dei servizi).

La redazione del referto-questionario dei controlli interni, nelle modalità e secondo i criteri definiti dalla normativa, sottintendono l'obiettivo del legislatore di far sì che questo costituisca un importante strumento ricognitivo di supporto per le scelte programmatiche dell'ente locale, rendendo inoltre possibile l'attuazione di misure correttive qualora necessarie.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con la del. n. 14/SEZAUT/2018/INPR ha avuto modo di evidenziare che *“La puntuale compilazione dello schema di relazione consente una conoscenza più approfondita degli eterogenei modelli attuativi e dei livelli di funzionamento dei*

sistemi di controllo interni nel contesto organizzativo e gestionale dei singoli enti. (...) Da quando i controlli interni sono stati concretamente attivati dagli enti ed hanno iniziato ad inserirsi nei processi decisionali e gestionali delle strutture amministrative, si è prodotto un progressivo miglioramento dei processi di analisi interna che ha rapidamente implementato una più stretta collaborazione e proficua sinergia fra le diverse metodologie di controllo. (...) Il diverso approccio alla valutazione del sistema integrato dei controlli interni intende scongiurare il rischio di una valutazione delle singole tipologie di controllo come funzioni a sé, avulse dal contesto di riferimento, per tradursi in indicazioni di sistema, che consentano una considerazione globale ed un rapporto sinergico tra i diversi tipi di controllo.”

In termini più generali la citata del. n. 22/2019/SEZAUT/INPR ha inoltre precisato che *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un’esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell’integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell’autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l’andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l’attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell’Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento

sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente.” Ed inoltre “La puntuale compilazione dello schema di relazione consente, inoltre, una conoscenza analitica degli eterogenei modelli attuativi espressi dalle realtà territoriali, non sempre funzionali al miglioramento del contesto organizzativo e gestionale del singolo Ente, ma, quantomeno, caratterizzati dalla presenza diffusa (anche se non priva di criticità) dei controlli di regolarità, di gestione e sugli equilibri finanziari.

La circolarità di queste informazioni, oltre ad assicurare il raccordo tra controlli interni e controlli esterni della Corte dei conti, risponde all'esigenza di promuovere negli Enti il confronto con l'esperienza di altre Amministrazioni attraverso il raffronto fra contesti operativi omogenei e fra modalità organizzative e di funzionamento differenti per tipologie di contabilità, strumenti informatici, natura degli indicatori, allocazione degli uffici, composizione del personale, servizi monitorati, report ed esiti conseguiti.

Il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna ha implementato, altresì, una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo che, in taluni contesti, è riuscita a tradursi in indicazioni di sistema, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle tipologie di controllo coinvolte nel processo integrativo”.

Nello specifico si può affermare che le finalità precipue del controllo introdotto dall' art. 148 del TUEL sono già state declinate, inoltre, dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2014 con delibera n. 28/SEZAUT/2014/INPR e sono riassumibili nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati”.

Deve, infine, rammentarsi che, ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Barletta (BAT)**, relativamente all'esercizio 2018.

L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Barletta ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta in data 05.08.2021 (prot. n. 4715).

Dall'esame complessivo del referto annuale, degli elementi di risposta forniti in sede istruttoria, del regolamento del Comune sui controlli interni e di altri atti regolamentari interni, è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 94.564 abitanti) ha previsto ed attuato, per l'esercizio 2018, un sistema di controlli interni che necessita di variazioni ed integrazioni che realizzino un maggior efficientamento del sistema dei controlli interni nel suo insieme.

Il collegio ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni:

1. Controlli interni

In ordine al sistema dei controlli interni, scheda nr. 1 del referto-questionario, è stato rilevato quanto segue.

- a) Il comune di Barletta ha espresso la mancata attuazione di interventi e modalità dirette a realizzare una maggiore integrazione tra le diverse tipologie di controllo.
- b) L'ente ha risposto negativamente in merito alla formulazione di osservazioni sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni da parte della Corte dei conti, nonostante risultasse emanata da questa Sezione Regionale di Controllo la deliberazione 110/VSGC/2016, sul tema in argomento, per l'esercizio 2014.

A seguito dei chiarimenti richiesti dal magistrato istruttore, sono pervenute le seguenti motivazioni.

- a) Il comune afferma che *“sono in fase di valutazione le eventuali integrazioni in ordine alla possibilità di rivedere il Regolamento del sistema dei controlli interni”* approvato con delibera C.C. n. 14 del 13 marzo 2017.
- b) Per *“mero errore interpretativo”* viene chiarito che la domanda a referto è stata intesa riferirsi alla sola annualità 2018, non prendendo in considerazione gli anni precedenti. In effetti, si aggiunge, l'amministrazione, in relazione alle osservazioni espresse dai magistrati contabili nella deliberazione 110/VSGC/2016, si era attivata approvando la succitata delibera consiliare nr. 14 del 13.03.2017, avente ad oggetto il regolamento del sistema dei controlli interni.

Il collegio prende atto di quanto esposto richiamando ad una più attenta comprensione e dunque redazione degli annuali referti sui controlli interni.

2. *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*

In riferimento al controllo di regolarità amministrativo-contabile, il comune di Barletta ha dichiarato che gli esiti del controllo di gestione dell'anno precedente non hanno contribuito a individuare i settori di attività da sottoporre a controllo successivo nonché un esiguo numero di irregolarità sanate, due a fronte di 48 anomalie rilevate.

In riscontro istruttorio si rappresenta che le irregolarità riscontrate attengono più a questioni di forma che di sostanza o criticità che *“i vari Dirigenti negli atti successivi non ripetono”*; è raro riscontrare, si afferma, casi di revoche in autotutela di provvedimenti amministrativi adottati.

Il collegio prende atto osservando che talune opzioni espresse nel referto-questionario necessitano di precisazioni e specifiche che possono essere descritte nell'apposita sezione *“note”*, dove è possibile meglio esporre taluni aspetti della gestione.

3. *Controllo di gestione*

- a) In relazione al controllo di gestione, il comune non si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di verificare efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, nonché

di un sistema di contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia.

- b) Non esistono previsioni regolamentari circa l'adeguamento, da parte delle strutture decentrate, alle direttive della struttura centrale per quanto concerne procedure operative, criteri di analisi e livello di approfondimento delle elaborazioni.
- c) I report periodici sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere in meno del 50% dei casi.
- d) Non sono stati adottati gli indicatori di efficienza e di economicità in riferimento al controllo di gestione.

In proposito il comune di Barletta ha replicato come segue.

- a) Pur non avendo adottato un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, affiancato alla contabilità finanziaria, il software in uso presso il comune comprende il modulo della contabilità economico-patrimoniale e l'individuazione dei *"Responsabili di spesa"* e dei *"Responsabili dei servizi"*; questi ultimi, anche se impropriamente, si afferma, possono essere equiparati ai *"Responsabili per Centri di Costo"*. In tal modo efficacia ed economicità dell'azione amministrativa possono essere misurate *"attraverso l'analisi dell'andamento della gestione per tali livelli di organizzazione degli uffici"*. L'ente rappresenta inoltre che la carenza di personale dedicato al controllo di gestione ha ripercussioni negative sullo svolgimento dello stesso in maniera compiuta ed esaustiva. Il controllo in argomento infatti viene svolto a livello centrale presso i Servizi Finanziari da n. 2 unità operative, preposte anche ad altre mansioni. All'interno dei vari uffici il monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese viene comunque attuato, in base a quanto stabilito dal PEG.

L'ente afferma che, pur non avvalendosi di un sistema di contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia, vengono ugualmente generate, in fase di chiusura del Rendiconto, per mezzo del software di contabilità, tutte le movimentazioni con il metodo della partita doppia. L'utilizzo di tale metodo durante la gestione è reso difficoltoso, anche in questo caso, dalla mancanza di risorse umane unitamente ai numerosi adempimenti richiesti.

- b) L'organizzazione in forma decentrata del controllo di gestione non è stata attuata in quanto impedita dalla carenza di personale sofferta dagli enti locali; le informazioni e i dati necessari al controllo di cui trattasi provengono dai Dirigenti o dai funzionari e i vari uffici, come rappresentato al punto precedente, sono organizzati in maniera tale da monitorare entrate e spese.

L'art. 9 del *Regolamento del sistema dei controlli interni*, titolato "*Struttura Operativa del Controllo di Gestione*", prevede la nomina, da parte di ciascun dirigente, di un responsabile del procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici della propria struttura rilevanti ai fini del controllo di gestione. A seguito dell'istruttoria predisposta da questa Sezione di Controllo, l'amministrazione ha provveduto ad inoltrare una nota a tutti i dirigenti in cui si chiede di ottemperare a tale previsione normativa.

- c) I report periodici sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere in meno del 50% dei casi in quanto, replica il comune, spesso tali informazioni avvengono attraverso una condivisione politico/amministrativa, che non sempre comporta la redazione di report ufficiali; poiché il Servizio del Controllo di Gestione è parte integrante del Servizio Finanziario, è questo ad elaborare e trasmettere le suddetta informazioni attraverso report informali; si conclude affermando che l'organizzazione è tale che questi due servizi risultino non nettamente separati.
- d) La mancata adozione degli indicatori di efficienza e di economicità viene giustificata nuovamente con la carenza di personale e la conseguente impossibilità di attuare compiutamente il controllo di gestione. Il comune specifica inoltre che trattasi di due parametri particolarmente complessi e che dunque richiedono un'attenzione particolare sia nell'individuazione che nella rilevazione. Tenendo conto di questo, l'ente prospetta una prossima valutazione, con il coinvolgimento dei vari dirigenti e della struttura preposta al controllo di gestione, di una nuova soluzione organizzativa per implementare tale attività.

In relazione ai punti sopra riportati si osserva quanto segue:

- a) al fine di misurare efficacia ed economicità dell'agire amministrativo, l'equiparazione dei responsabili dei servizi ai responsabili per centri di costo, attraverso l'attuazione di un'analisi dell'andamento della gestione a livello organizzativo degli uffici, può risultare fuorviante e incompleto in quanto all'interno delle singole strutture possono esistere suddivisioni ulteriori in altri centri di costo o essere utile crearne. Viene valutato positivamente l'utilizzo di un software informatico che, in fase di chiusura del rendiconto, generi le movimentazioni con il metodo della partita doppia, non avendo il comune di Barletta adottato un sistema di contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia a livello gestionale.
- b) Si rileva che l'ente, in attuazione di quanto previsto dall'atto regolamentare interno, nonché dei rilievi esposti da questa Sezione in proposito, sta provvedendo ad attuare un'organizzazione decentrata del controllo di gestione partendo dal coinvolgimento dei dirigenti e di altre risorse con potere decisionale e di coordinamento.
- c) Questo collegio osserva che il controllo di gestione, dalla raccolta dei dati alla loro valutazione, non può prescindere dalla redazione di report, schematici e descrittivi, che permettano agli organi di indirizzo politico di avere una visione d'insieme dell'andamento della gestione stessa, così da poter indirizzare le scelte decisionali e apportare, nel caso, le opportune modifiche a quanto precedentemente programmato. La trasmissione di informazioni attraverso una mera condivisione politico/amministrativa non può costituire valida alternativa a tale funzionalità.
- d) Viene positivamente valutato il progetto di provvedere ad elaborare e concretizzare una nuova soluzione organizzativa per implementare le attività inerenti al controllo di gestione, osservando che comunque la gestione comunale deve essere articolata e predisposta in maniera da ottemperare agli obblighi normativi nazionali e interni, in base alle risorse personali, strumentali, finanziarie e logistiche a disposizione.

4. *Controllo strategico*

Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività del controllo è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

In ordine a tale tipologia di controllo in sede istruttoria è stato rilevato che:

- a) le informazioni di contabilità analitica non vengono utilizzate per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie e gli indicatori di contesto, di "outcome" e di innovazione e sviluppo non sono stati adottati;
- b) l'organo di indirizzo politico non ha verificato lo stato di attuazione dei programmi secondo i parametri del rispetto degli standard di qualità prefissati e impatto socioeconomico.

In merito il comune di Barletta ha dato riscontro esponendo le seguenti motivazioni.

- a) Non avendo l'ente implementato un sistema di contabilità analitica specifico, come precedentemente evidenziato, non è stato possibile utilizzare di conseguenza nessun tipo di informazione, così prodotta, per orientare le decisioni in ordine ai tre diversi parametri evidenziati a referto. Tale aspetto, si afferma, sarà tenuto in debita considerazione in occasione della riorganizzazione dell'intero sistema dei controlli. L'orientamento delle decisioni strategiche, in relazione ad allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie, viene comunque attuato attraverso "le rielaborazioni e riclassificazioni dei dati presenti in contabilità (ad esempio analizzando lo stato di avanzamento del PEG)". In particolare, si aggiunge, sulle politiche tariffarie, nella quasi totalità dei casi, si effettuano confronti con le scelte di altre pubbliche amministrazioni.
- b) L'organo di indirizzo politico verifica lo stato di attuazione dei programmi annualmente in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione e della manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio; la Giunta comunale dà atto dello stato di attuazione degli obiettivi con l'approvazione della Relazione delle Performance e Referto del Controllo di Gestione. Il Consiglio prende atto della Relazione della Commissione Garanzia e Controllo che verifica lo stato di attuazione, da parte del

Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche e degli obiettivi assegnati ai dirigenti. A corredo vengono indicate le deliberazioni di presa d'atto della Relazione della Commissione Garanzia e Controllo per le annualità 2018 e 2019 che risultano regolarmente pubblicate sul sito istituzionale.

Non da ultimo online sono presenti alcune relazioni ed esiti di indagini di *customer satisfaction* di alcuni servizi, quali asili nido, biblioteca e smaltimento rifiuti.

Il collegio prende atto.

5. *Controllo sugli organismi partecipati*

In relazione al controllo sugli organismi partecipati, dall'analisi del referto-questionario e dalla documentazione pubblicata sul sito istituzionale, è emerso che l'ente, dotato di un'apposita struttura dedicata a tale attività, ha definito, per l'esercizio di cui trattasi, gli indirizzi strategici e operativi dei propri organismi strumentali, attuato il controllo dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra il comune e gli stessi, previsto report informativi periodici inerenti i profili organizzativi e gestionali, elaborando e applicando gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi e soddisfazione degli utenti. L'Amministrazione ha inoltre provveduto a monitorare l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP nonché approvato i *budget* delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati.

6. *Controllo sulla qualità dei servizi*

In riferimento al controllo sulla qualità dei servizi il comune di Barletta ha dichiarato l'assenza dei confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità di altre amministrazioni e del coinvolgimento dei portatori di interesse (*stakeholders*).

A seguito dei chiarimenti richiesti, l'ente ha rappresentato che tali attività, anche se non sempre evidenziate negli atti, vengono svolte da alcuni uffici. Tali verifiche possono essere desunte dai provvedimenti sopra citati, quali la Relazione delle Performance e la Relazione della Commissione Garanzia e Controllo. Viene precisato infine che sia i confronti con i livelli di qualità di altre realtà amministrative che il coinvolgimento dei portatori di interesse saranno oggetto della futura implementazione generale delle attività di controllo, precedentemente richiamata.

Si osserva che con delibera 110/VSGC/2016, relativa al sistema dei controlli interni per l'esercizio 2014, questa Sezione aveva rilevato che il controllo di gestione, se pur avviato, risultava non adeguato alla normativa vigente e che non erano ancora stati attivati il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi.

Questo collegio rileva inoltre che nel documento di validazione della Relazione sulle performance dell'OIV relativo all'esercizio in argomento, sono state operate importati osservazioni su diversi aspetti della gestione. Si attesta che non sono state *"adeguatamente soddisfatte"* le osservazioni formulate in sede di validazione della performance 2017 in quanto:

- ✓ la relazione finale sulla performance non contiene nessuna quantificazione delle risorse ricevute ed impiegate per il raggiungimento degli obiettivi strategici, non permettendo dunque la valutazione della performance dell'ente e dei singoli settori in termini di utilizzo congruente delle risorse ricevute con il piano esecutivo di gestione 2018;
- ✓ non sono indicati i tempi previsti per l'impiego delle risorse;
- ✓ prevale una descrizione analitica degli atti amministrativi adottati, dei prodotti interni di servizio, fascicoli, attività, ordinanze che *"rendono la relazione autoreferenziale considerata la sua destinazione al cittadino e all'utente esterno"*;
- ✓ non viene affrontata la questione delle risorse a disposizione, se non al termine dell'esercizio 2018 *"soltanto quali fondi vincolati e destinati agli investimenti"*, tale criticità, è stato osservato più volte, rappresenta *"uno dei problemi organizzativi più rilevanti da affrontare"* al fine di fornire risposte adeguate agli organi di governo in termini di rilancio degli investimenti;
- ✓ un ulteriore limite della relazione è costituito dal fatto che la dichiarazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi è stata firmata dal *"responsabile pro tempore"*, mentre avrebbe dovuto fare riferimento ad un soggetto terzo che, con competenze proprie, avrebbe dovuto validare quanto dichiarato dai vari responsabili;
- ✓ il documento non evidenzia in maniera esaustiva e strutturata le criticità riscontrate nel perseguimento degli obiettivi;

- ✓ viene infine valutato positivamente l'obiettivo strategico trasversale avente ad oggetto "redazione del bilancio di previsione 2019.2021 nel termine del 30.11.2018" assegnato al dirigente del settore programmazione economica e finanziaria e da realizzarsi con il supporto di tutti i dirigenti dell'ente.

In conclusione questa Sezione Regionale di Controllo, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo adeguamento del sistema dei controlli del Comune di Barletta alle norme di legge nelle successive annualità e ribadisce l'importanza del sistema di controllo di cui trattasi, richiamando ad una più attenta e precisa redazione degli annuali referti-questionario sui controlli interni, al fine di inoltrare dati e informazioni corrette, onde evitare rettifiche successive, e ad una compiuta e tempestiva elaborazione dei report periodici previsti dagli atti regolamentari interni.

P Q M

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 148, comma 1 TUEL

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del Comune di Barletta (BAT) nell'esercizio 2018, segnalando la presenza delle osservazioni sopra evidenziate.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria:

- al Sindaco del Comune di Barletta;
- al Presidente del Consiglio comunale;
- all'Organo di revisione del Comune di Barletta.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2021.

IL RELATORE

dr. Carlo Picuno

IL PRESIDENTE

dr. Enrico Torri